



Protocollo CRI/CC/21.226 del 03/04/2012

Ai Commissari dei Comitati
Regionali, Provinciali e Locali
della CRI

Allegati:

Ai Vertici Nazionali delle
Componenti Volontaristiche

Oggetto: Nuove linee-guida in materia di conferimento
delle Croci commemorative della Croce Rossa
Italiana.

Loro sedi

1. PREMESSA

Il presente provvedimento reca linee-guida in merito al conferimento delle Croci commemorative della Croce Rossa italiana, la cui disciplina è di seguito richiamata per sommi capi:

Natura

Trattasi di riconoscimento previsto all'art. 21 del Regolamento recante le norme per il conferimento delle onorificenze della Croce Rossa italiana, articolo che rinvia alla disciplina all'uopo stabilita dalla Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale CRI n. 184 del 31 marzo 2007.

Finalità

Come emerge da un'interpretazione della citata Delibera n. 184 nell'ottica indicata dall'art. 15 dello Statuto, l'istituzione dell'onorificenza in esame risponde all'esigenza di tributare un tangibile riconoscimento a quanti, civili e militari, dipendenti e volontari, prodigandosi con vivo spirito di sacrificio ed abnegazione, si siano **distinti**¹ in operazioni di soccorso ed assistenza **svolte o comunque appoggiate dalla CRI**² a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, naturali e non.

Presupposti

A mente del combinato disposto del 1°, 2° e 3° capoverso della citata Delibera n. 184, l'onorificenza può essere conferita a soggetti:

- interni alla Croce Rossa italiana, ovverosia dipendenti e soci, compresi gli appartenenti alle componenti volontaristiche;
- esterni alla Croce Rossa italiana,

¹ A mente dell'art. 15 dello Statuto "La Croce Rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue...".

² Nello spirito di quanto previsto all'art. 15 dello Statuto, potrebbero prendersi in considerazione ai fini in rassegna non solo le operazioni svolte direttamente dalla CRI, ma anche quelle che vedono l'Ente concorrere con altri organismi nel soccorso e nell'assistenza alle popolazioni bisognose. Le forme di tale partecipazione possono essere le più svariate. Sono comunque escluse da tale novero gli interventi effettuati in Albania fino al 1999, come previsto espressamente al 4° capoverso della citata Delibera n. 184.



effettivamente impegnati, per un **periodo continuativo di almeno 15 giorni**³, in operazioni, in territorio nazionale o all'estero, di soccorso, solidarietà, assistenza ed emergenza a favore di popolazioni colpite da disastri **ufficialmente riconosciuti quali eventi calamitosi dalle competenti autorità**⁴.

L'impegno rilevante in tal senso può esser profuso tanto da persone fisiche che da enti, sia all'interno della CRI⁵ sia all'esterno⁶: ovviamente, nel caso di enti, si dovrà far riferimento all'impegno delle persone fisiche che agiscono a loro nome o per loro conto.

Il 3° capoverso della citata Delibera n. 184 specifica poi che **l'impegno in questione deve aver contribuito, in modo particolare, alla riuscita delle operazioni, anche se non ha comportato un intervento diretto nelle zone di emergenza**. Tale previsione, nella consapevolezza delle potenzialità e delle complessità che caratterizzano le odierne proiezioni operative, soprattutto quelle a carattere internazionale, consente di prendere in considerazione un ampio spettro di attività; al tempo stesso, essa introduce però una questione di discrezionalità nell'individuazione di quelle attività svolte lontano dai teatri operativi, ma comunque strumentali all'effettuazione dell'intervento della CRI, che abbiano contribuito in modo particolare alla riuscita delle operazioni.

Procedura di conferimento

La citata Delibera n. 184 non reca precise disposizioni in merito alla procedura per il conferimento della Croce commemorativa.

Finora l'Ufficio Benemerenze del Comitato Centrale ha correttamente evaso le proposte di conferimento osservando il tenore letterale di detto provvedimento, ma – dopo un periodo di prima applicazione – ha evidenziato l'opportunità di svolgere un'istruttoria più approfondita delle proposte.

2. NUOVE LINEE – GUIDA

Nelle more dell'emanazione di una nuova regolamentazione di settore che disciplini organicamente la materia delle onorificenze, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee-guida per il conferimento della Croce commemorativa della Croce Rossa italiana con riferimento:

³ Come espressamente stabilito al 1° capoverso della citata Delibera n. 184, il periodo minimo di 15 giorni non è richiesto per le persone fisiche che - a causa del loro impegno nelle succitate operazioni - siano decedute ovvero abbiano riportato ferite o mutilazioni oppure abbiano contratto malattie che impediscano la prosecuzione dell'impegno stesso.

⁴ Per gli interventi in ambito nazionale il riconoscimento in questione è generalmente operato dai provvedimenti amministrativi, normalmente d'urgenza, assunti per fronteggiare gli eventi calamitosi; per gli interventi a carattere internazionale è sufficiente il riferimento ai provvedimenti o agli appelli delle organizzazioni sovranazionali (comprese CICR e FICR) sotto la cui egida si svolgono le operazioni.

⁵ Per esempio volontario o persona giuridica che sia socio ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto c. o d. dello Statuto.

⁶ Per esempio appartenenti a FF.AA., Forze di Polizia, Polizia penitenziaria, VV.FF., Forze di polizia locali oppure Organizzazioni non governative che abbiano concorso o comunque supportato l'intervento della CRI.



- a. **a quelle attività che, svolte lontano dai teatri operativi, abbiano comunque contribuito in modo particolare alla riuscita delle operazioni della CRI.** Al riguardo, si ritiene che, di massima, non dovrebbero essere considerate quelle attività che, benché strumentali rispetto alle stesse operazioni, abbiano rivestito un carattere di **normalità** che può, per esempio, concretizzarsi:
- all'interno dell'Associazione, nello svolgimento delle normali mansioni previste per il dipendente o per il volontario. Dovrebbero quindi essere oggetto di riconoscimento solo le attività di dipendenti e volontari CRI che, pur non impegnati nel teatro operativo, si prodighino a sostegno dell'operazione di soccorso con un coinvolgimento personale superiore ai normali compiti attribuiti;
 - all'esterno dell'Associazione, nello svolgimento delle normali mansioni previste per gli appartenenti ad altri Enti che concorrono con la CRI nell'operazione, ovvero, per quanto riguarda il contributo di singoli cittadini, a dati statistici, ove disponibili;
- b. **alla procedura di conferimento.** L'esigenza di disciplinare in modo più puntuale la procedura in esame per consentire valutazioni più pregnanti da parte delle autorità competenti al conferimento suggerisce di seguire, in via analogica, le stesse indicazioni procedurali che gli articoli 8, 9, 23⁷ e seguenti del Regolamento recante le norme per il conferimento delle onorificenze della Croce Rossa italiana stabiliscono per le Ricompense al Merito e per le Ricompense di Benemerenza. Detto procedimento, infatti, appare offrire una sede più appropriata per quei margini di valutazione evidenziati in relazione alle operazioni che non abbiano comportato un intervento diretto nelle zone di emergenza, nonché per le correlate esigenze istruttorie. Inoltre, in tal guisa si realizza un'omogeneità di disciplina procedurale tra tutte le onorificenze che, al pari della Croce commemorativa, possono essere conferite a soggetti esterni all'Associazione.

Si dispone quindi che, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, le proposte di conferimento di Croce commemorativa:

- siano presentate conformemente alle succitate linee-guida;
- se non ancora esitate dalle competenti autorità, siano restituite ai soggetti proponenti che, ove ne sussistano i presupposti, le riformuleranno secondo le medesime linee-guida.

Cordiali saluti.

(Avv. Francesco Rocca)

⁷ Fatta salva la previsione della bozza di motivazione richiesta dall'art. 23 del Regolamento recante le norme per il conferimento delle onorificenze della Croce Rossa italiana in quanto già fissata dalla citata delibera n. 184.